



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

*“Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024 n. 208.  
Avviso di avvio di procedimento per la chiusura del procedimento alle 623 imprese  
che non hanno rendicontato alcun investimento”*

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. ordinario n. 99 e, in particolare, l'articolo 1, comma 150, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024 n. 208 registrato dalla Corte dei Conti in data 3 settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 13 settembre 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 20 novembre 2024 n. 537 recante le *Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2024, n. 208*;

VISTO in particolare l'art. 11 del decreto direttoriale 537, che disciplina le modalità di per la rendicontazione degli investimenti fatti, nonché per le istruttorie da parte del soggetto gestore RAM S.p.A. ed istituisce la commissione ministeriale cui è demandata la validazione dell'attività istruttoria svolta dal soggetto gestore;

VISTO il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 5 giugno 2025 n. 193 con il quale è stata nominata la sopra citata commissione ministeriale;

VISTO il verbale della riunione della commissione ministeriale di cui al decreto 193/2025 tenutasi in data 3 ottobre 2025 nella quale la Commissione ha approvato il documento predisposto da RAM denominato “Report delle attività istruttorie svolte al 3.10.2025”;

PRESO ATTO, come evincibile dal suddetto documento approvato dalla Commissione, che, delle 1197 imprese le cui istanze sono state ritenute ammissibili all'esito della prima fase istruttoria di cui all'art. 11 commi 4 e 5 del decreto direttoriale 537/2024 ed alle quali il soggetto gestore ha fornito le credenziali per l'accesso alla piattaforma utili alla rendicontazione degli interventi, solo 372 hanno correttamente chiuso la rendicontazione, mentre 202 hanno comunicato la rinuncia al contributo e 623 non hanno chiuso la rendicontazione;

VISTA e richiamata la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, alla comunicazione di avvio del procedimento per il diniego dell'istanza alle 623 imprese che non hanno rendicontato l'investimento, in quanto non hanno provveduto a perfezionare l'istanza nei modi e tempi stabiliti dall'art. 4 del decreto direttoriale 537/2024;

CONSIDERATO che trattasi di procedura concorsuale per la quale le 623 imprese di cui all'Allegato 1 al "Report delle attività istruttorie svolte al 3.10.2025" non hanno provveduto a perfezionare l'istanza;

RITENUTO pertanto procedere, al fine di snellire il procedimento amministrativo di chiusura del procedimento per le 623 imprese di che trattasi e consentire al soggetto gestore di avviare le istruttorie delle 372 istanze correttamente rendicontate, con la pubblicazione dell'elenco delle 623 istanze non perfezionate, consentendo così alle imprese in esso contenute di trasmettere, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, eventuali osservazioni o memorie difensive che l'Amministrazione valuterà prima di adottare l'atto definitivo;

Tutto quanto sopra premesso,

## **AVVISA**

### **Articolo 1**

1. Le istanze di contributo presentate dalle imprese di cui all'allegato Elenco, identificate dal numero progressivo ad esse assegnato nell'elenco delle imprese ammesse all'incentivo, pubblicato nel sito del soggetto gestore RAM SpA e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al link [http://213.229.72.33:8080/investimentiXI/elenco\\_domande\\_09\\_2025](http://213.229.72.33:8080/investimentiXI/elenco_domande_09_2025), non risultano essere finanziabili, in quanto le imprese istanti non hanno provveduto, nei termini stabiliti dal decreto direttoriale 537/2024 e cioè a partire dalle ore 10:00 del 17 febbraio 2025 ed entro le ore 16:00 del 19 settembre 2025, a perfezionare la domanda secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale 537/2024.

2. La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica costituisce avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i., per la chiusura del procedimento, per tutte le 623 imprese in elenco, in quanto l'istanza non risulta essere stata perfezionata attraverso il corretto inserimento della documentazione prevista nel portale all'uopo predisposto dal soggetto gestore RAM SpA.

3. Nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta le imprese possono presentare, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [ram.investimenti2025@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2025@legalmail.it), le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che l'Amministrazione valuterà prima di procedere con l'emissione del provvedimento definitivo.

4. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto, l'Amministrazione provvederà all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dell'impresa, del provvedimento finale, tenuto conto delle eventuali osservazioni ricevute.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(dr. Ing. Fausto FEDELE)

## ALLEGATO

### ELENCO N. 624 IMPRESE CHE NON HANNO CHIUSO LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA INVESTIMENTI XI

#### NUMERO PROGRESSIVO DELL'ELENCO DOMANDE AGGIORNATO AL 8 SETTEMBRE 2025

19	330	450	580	704	803	900	998
41	331	451	581	706	804	902	999
56	332	452	583	708	805	903	1000
64	334	456	584	710	806	904	1001
70	337	457	585	711	810	906	1004
82	338	458	586	712	811	907	1005
84	339	459	587	713	812	908	1006
104	343	461	588	714	813	909	1007
114	345	463	589	715	814	912	1008
121	346	464	592	716	815	913	1013
124	349	465	593	717	817	914	1014
126	351	466	595	718	819	915	1018
156	354	470	597	719	820	916	1019
160	355	471	598	720	821	918	1020
164	356	473	600	721	822	919	1021
172	358	474	604	722	823	920	1022
174	358	475	605	723	824	921	1024
179	359	476	606	724	825	921	1026
196	360	479	609	725	826	923	1027
200	362	483	611	726	827	924	1029
206	364	485	613	727	828	925	1030
207	365	488	614	728	829	926	1031
211	366	491	615	729	830	928	1032
211	367	492	616	731	831	929	1035
212	369	493	617	732	832	930	1036
215	371	494	619	733	834	931	1037
220	372	495	623	735	835	933	1038
223	373	496	626	737	836	934	1041
228	375	499	627	738	838	935	1043
230	377	500	628	739	839	936	1044
236	380	501	629	740	840	937	1045
237	381	502	630	741	841	938	1046
238	382	504	631	742	842	939	1047
239	383	506	632	743	843	941	1049
240	384	508	636	744	844	943	1051

241	385	509	637	746	846	944	1052
243	388	511	638	747	847	945	1053
247	389	512	639	748	848	946	1054
248	390	513	640	749	849	947	1056
254	391	515	641	750	850	948	1057
259	393	516	644	751	851	949	1059
261	394	519	645	752	852	950	1061
265	398	520	646	753	854	951	1062
266	399	521	647	754	855	953	1063
267	401	523	648	755	856	954	1064
269	404	524	649	756	857	955	1066
271	405	525	651	757	858	958	1070
272	406	529	652	758	859	959	1071
277	407	530	653	759	860	961	1073
279	409	533	654	761	863	963	1077
280	410	536	655	766	865	965	1079
282	412	537	657	767	866	966	1080
284	413	538	658	768	867	967	1081
285	415	540	660	769	868	968	1083
287	417	542	663	770	869	969	1084
291	418	543	668	770	870	971	1085
292	419	545	669	772	872	972	1088
294	423	546	670	774	873	973	1089
295	424	549	671	775	875	974	1091
300	425	550	673	776	876	975	1094
301	426	552	674	777	877	976	1095
302	427	553	676	778	878	977	1096
305	429	555	677	783	879	979	1097
307	430	556	681	784	880	981	1098
308	432	558	682	786	883	982	1102
309	433	559	683	787	884	983	1105
310	434	560	685	788	886	984	1106
313	435	562	686	789	888	985	1107
314	436	563	687	791	890	986	1109
317	437	564	691	792	891	987	1111
318	439	565	692	793	892	990	1101
320	440	566	693	794	893	991	1042
321	441	568	694	795	894	992	1072
322	443	571	697	796	895	993	1074
323	444	572	698	798	896	994	1076
324	446	575	700	799	897	995	1093
328	447	576	701	800	898	996	1103
329	448	577	702	801	899	997	